



COMUNE di PONTE BUGGIANESE

Provincia di Pistoia

Medaglia d'Argento al Merito Civile

Area Amministrativa e Servizi alla Persona

BANDO

Per l'assegnazione dei contributi affitti ad integrazione dei canoni di locazione ai sensi dell'art. 11 della legge 9/12/1998 n. 431 - Anno 2017.

IL RESPONSABILE

VISTO:

- Il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 71 del 6 febbraio 2006;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 145 del 26 febbraio 2007;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 258 del 7 aprile 2008;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 6 aprile 2009;
- La Determinazione n. 231 del 15 maggio 2017 con la quale è stato approvato lo schema del presente bando;

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando all'albo pretorio del Comune, i soggetti, in possesso dei requisiti sotto elencati, possono presentare domanda per avere accesso alle graduatorie degli aspiranti al contributo per l'integrazione dei canoni di locazione.

Art.1 – Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al Fondo soltanto i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in possesso di tutti i sotto indicati requisiti:

1. Essere residenti nel Comune di Ponte Buggianese ed avere la residenza nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. Essere cittadino italiano o di uno Stato appartenente all'Unione Europea.
I cittadini di Stato appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda solo se in possesso di attestazione di regolarità di soggiorno.
Possono presentare domanda anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea.
I cittadini di altro stato non appartenente all'Unione Europea potranno presentare domanda a condizione che siano titolari di un regolare permesso di soggiorno con validità non inferiore a un anno o della carta di soggiorno e/o permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi della vigente normativa in materia. Inoltre i cittadini di stati non appartenenti all'Unione Europea devono essere in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni ininterrotti nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni ininterrotti nella Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma 13 del DL 112/2008 convertito in

Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98;

3. Non avere la titolarità da parte di tutti i componenti del proprio nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto uso e abitazione su immobili ad uso abitativo ubicati nel territorio italiano o all'estero. In caso di piena proprietà (100%), usufrutto, uso e abitazione su immobili ad uso abitativo di uno o più componenti del nucleo familiare, la domanda di partecipazione al presente bando non verrà accolta. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); i cittadini italiani potranno presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione con riferimento a proprietà nello Stato Italiano; I cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea e i cittadini extracomunitari dovranno allegare alla domanda la certificazione delle Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono alloggi nel loro Paese. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria. I titolari pro-quota di diritti reali (cioè chi possiede una quota della proprietà di un alloggio) o i titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale dovranno allegare l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio (per "indisponibilità" si intende l'impossibilità documentata e oggettiva di abitarvi in quanto assegnato al coniuge in sede di separazione o in quanto vi risiedono stabilmente uno o più parenti, oppure perché l'alloggio è in condizioni tali da risultare non abitabile); per i cittadini comunitari e non comunitari, l'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio deve essere rilasciata dalle autorità del Paese di origine, oppure dal Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge. In mancanza di tale certificazione la domanda potrà essere accolta ma con l'obbligo di presentare la certificazione sull'assenza di proprietà immobiliari rilasciata dal Paese di origine in caso di erogazione del contributo, pena l'esclusione dalla graduatoria. Sono esclusi da richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari o quote parte i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari". Tali nuclei dovranno solo autocertificarlo nella domanda al Bando contributo affitto 2017. Gli status di "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari" devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno.
4. Assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a € 25.000,00, ad eccezione dei casi in cui il valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa così come stabilito alla lettera e) dell'allegato "A", della L.R. 41/2015 "Modifiche alla Legge Regionale n.96/96";
5. Essere titolare di un contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, ed in regola con le registrazioni annuali, di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente. Con riferimento a tale contratto si dovrà specificare se è presente una situazione di morosità all'atto di presentazione della domanda e se risulta avviata una procedura di sfratto. Dovranno altresì essere indicati tutti gli elementi idonei ad identificare l'alloggio. Nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili, i soggetti che risiedono nell'alloggio possono presentare domanda e il contributo è calcolato sulla base dell'importo che i soggetti corrispondono per quell'immobile.

E' possibile accettare anche contratti intestati a soggetti diversi dal richiedente in caso di comprovate e particolari circostanze di emergenza sociale o soggetti aventi diritto alla successione nel contratto (ex art. 6 L. 392/78 così come modificato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988) a causa del decesso dell'intestatario o di separazione legale dal coniuge e che dimostrino il pagamento del canone di locazione presentando all'ufficio le ricevute dell'affitto.

Sono esclusi i contratti di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, disciplinati dalla Legge Regionale n. 96/1996 e di alloggi inseriti nelle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), ecc. come indicato dall'art. 1, comma 2, L. 431/1998.

Il contratto di locazione non deve essere stipulato tra parenti di primo grado in linea retta ascendente (genitori) e discendente (figli);

6. Presentare certificazione dalla quale risulti un valore ISE, calcolato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, non superiore a Euro 28.301,02;
7. Presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE, valore ISE e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, calcolati ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

fascia A Valore ISE uguale o inferiore all'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2017 (13.049,14).
Incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%.

fascia B Valore ISE compreso tra l'importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. (13.049,14) e l'importo di Euro 28.301,02.
Incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.
Valore ISEE non superiore a Euro 16.500,00.

8. Il contributo previsto dall'art. 11 della L. 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque Ente erogati e in qualsiasi forma a titolo di sostegno alloggiativo;
9. L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita dal richiedente nelle suddette graduatorie. L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza del diritto al contributo dal momento della data di consegna dell'alloggio.
10. La certificazione ISE/ISEE deve essere di tipo ordinario/standard e deve essere completa in tutte le sue parti. Esclusivamente nei casi documentati in cui la situazione economica degli ultimi dodici mesi presenti rilevanti variazioni del reddito a seguito di gravi motivi (perdita del lavoro, malattie) rispetto al valore ISE riportato sulla dichiarazione ordinaria dell'anno in corso, potrà essere accettato l'ISEE CORRENTE. Non verranno invece accettate DSU prive dell'attestazione.

I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.

Art.2 – Reddito e canone di locazione di riferimento

- 1) La posizione reddituale del richiedente da assumere a riferimento per il contributo è quella risultante da una certificazione ISE/ISEE non scaduta al momento di presentazione della domanda, avente ad oggetto i redditi del nucleo familiare determinato ai sensi della normativa ISE/ISEE stessa (DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni).

- 2) In caso di ISE pari a zero, o di importo incongruo rispetto al canone di locazione il richiedente dovrà dichiarare le proprie fonti di sostentamento economico, che possono derivare da un'assistenza da parte dei Servizi Sociali del Comune oppure da fonti di sostentamento del proprio nucleo familiare che non risultino nella dichiarazione ISEE. In questo caso il richiedente dovrà dichiarare in modo dettagliato le specifiche fattispecie, a pena di esclusione. Nel caso in cui il richiedente riceva l'aiuto economico da parte di una persona fisica (es. figli, genitori, parenti, amici) dovrà allegare alla domanda la dichiarazione del soggetto che presta l'aiuto economico contenente i suoi dati anagrafici, modalità e quantificazione economica dell'aiuto prestato, copia del documento di identità e attestazione ISEE in corso di validità. Nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da parte di Enti o Associazioni dovrà indicare i dati dell'Ente/Associazione nonché la somma ricevuta nell'anno reddituale di riferimento. Nel caso in cui vengano riscontrate incongruenze sulle dichiarazioni, potranno essere effettuati colloqui per verificare la reale situazione del nucleo familiare con facoltà di avvalersi di figure idonee.
- 3) Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dai contratti di locazione regolarmente registrati, al netto degli oneri accessori.
- 4) In caso di residenza nell'alloggio di più nuclei familiari il canone da considerare per il calcolo del contributo, è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

Art.3 – Nucleo familiare

Ai fini del presente Bando si considera nucleo familiare quello individuato all'art. 3, comma 1 del DPCM n.159/2013.

Art.4 – Autocertificazione dei requisiti

- 1) Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art.1 del presente bando.
- 2) Le dichiarazioni sostitutive di certificazione saranno soggette a controlli e verifiche previste dallo stesso D.P.R. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni introdotte con L.183/2011. Sarà cura del Comune trasmettere agli Uffici territoriali della Guardia di Finanza i nominativi degli aventi diritto al contributo ai fini del predetto controllo. A tale scopo il soggetto che presenta la domanda di contributo dovrà indicare nella stessa anche il proprio codice fiscale.

Art. 5 – Collocazione dei richiedenti nelle graduatorie comunali

- 1) I soggetti in possesso dei requisiti come individuati all'art. 1, sono collocati nelle graduatorie comunali distinti nelle fasce **A** e **B**, in base per ciascuna fascia, alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE e ai criteri di priorità sociale, uguali per le fasce "A" e "B", indicati di seguito:
- 2) I soggetti richiedenti sono ordinati nel rispetto dei seguenti criteri di priorità:

- I.** richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8. La fruizione del contributo in oggetto in nulla influenza la posizione acquisita dal richiedente nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e l'eventuale assegnazione è causa di decadenza del diritto al contributo;
- II.** richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle condizioni di disagio preventivamente individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:
- a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/1992) o con invalidità, riconosciuta dall'Autorità competente, superiore ai 2/3;
- b) Nucleo familiare monogenitoriale composto **ESCLUSIVAMENTE** da un solo genitore con minori a carico;
- c) Presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni;
- 3)** I soggetti richiedenti che non ricadono nell'ambito della I e della II priorità come sopra specificate, sono ordinati in base alla percentuale di incidenza canone/ISE.

Art.6 – punteggi di selezione delle domande

I punteggi che verranno assegnati per i criteri di priorità sono i seguenti:

Richiedenti i cui nuclei familiari siano inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica con un punteggio uguale o superiore a 8	Punti 4
---	----------------

Richiedenti i cui nuclei familiari si trovino nelle seguenti condizioni di disagio individuate dal Comune come maggiormente rappresentative della specificità del proprio territorio:		
a) Presenza nel nucleo familiare del richiedente di soggetti portatori di handicap grave (come riconosciuti dalla L. 104/92) o con invalidità, riconosciuta dall'autorità competente, superiore ai 2/3	Punti 1	Per ogni soggetto riconosciuto invalido
b) Nucleo monogenitoriale composto ESCLUSIVAMENTE da un solo genitore con minori a carico;	Punti 1	
c) presenza nel nucleo familiare di uno o più componenti ultrasessantacinquenni.	Punti 1	Per ogni componente ultrasessantacinquenne

Art. 7 – Calcolo del contributo

Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE determinato ai sensi del DPCM 159/2013 e successive modifiche e integrazioni e nello specifico è così calcolato:

- a) **FASCIA A:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di € 3.100,00;
- b) **FASCIA B:** il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

Il contributo decorre dal 1° gennaio 2017 e, comunque dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva alla data suddetta. Per il calcolo del numero dei mesi non si tiene conto delle frazioni inferiori a 15 giorni.

Art.8 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1) Istruttoria delle domande:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, successivamente al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'istruttoria delle stesse, verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi provvisori a ciascuna domanda secondo le disposizioni di cui all'art.6 del presente bando.

2) Formazione delle graduatorie:

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune provvede alla redazione e pubblicazione della graduatoria provvisoria degli aventi diritto distinti in Fascia A e Fascia B. Nelle Fasce A e B la graduatoria verrà ordinata in base ai criteri di priorità, quindi alla percentuale di incidenza canone/ISE e in caso di uguale incidenza verrà effettuato il sorteggio tra i concorrenti che abbiano uguale incidenza.

3) Modalità del ricorso:

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'Albo Pretorio alla Commissione Comunale Alloggi, di cui all'art.3 della L.R. 41/2015 "Modifiche alla Legge Regionale n.96/96", che decide entro i successivi 30 giorni, termine entro il quale sarà pubblicata la graduatoria definitiva.

Art.9 – Validità della graduatoria

La graduatoria definitiva conserva efficacia per 1 anno dalla data di pubblicazione del presente bando, salvo quanto disposto al successivo punto 10.

Art. 10 – Durata del contributo

Il contributo ha durata annuale e corrisponde a quanto disposto dal decreto 7 giugno 1999 del Ministero dei Lavori Pubblici, attuativo dell'art.11 della legge 431/1998 ed è erogato fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana.

Art.11 – Determinazione del contributo erogabile

1) Il Comune provvederà alla liquidazione del contributo, in un'unica soluzione, subordinatamente al trasferimento delle risorse da parte della Regione Toscana. A tal fine, coloro che risulteranno collocati in graduatoria dovranno presentare, copia delle ricevute di pagamento dei canoni di locazione, pena decadenza dal beneficio, entro il termine improrogabile del **31 Gennaio 2018** senza che l'Ufficio debba produrre ulteriori richieste. Se entro tale data non verranno presentate le ricevute, il beneficiario perderà il diritto all'erogazione del contributo. Le ricevute, in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, importo, periodo di riferimento, ubicazione dell'immobile, firma leggibile del ricevente. Sono ammessi, come ricevute, anche i bonifici bancari e postali, esenti da bollo, purché indichino la causale del versamento corrispondente a mensilità di canone di locazione dell'anno di riferimento ed il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi. Tali ricevute dovranno essere consegnate direttamente in copia, a mano, in orario di apertura al pubblico all'Ufficio Servizi Sociali del Comune.

I contributi verranno liquidati in base alla Graduatoria Definitiva fino a esaurimento delle risorse rese disponibili dalla Regione Toscana e dal Comune di Ponte Buggianese sulla base delle diverse percentuali di incidenza canone /valore ISE secondo il seguente procedimento approvato con Delibera G.C. n. 28 del 29/4/2017:

a) il contributo a sostegno dei canoni di locazione viene prioritariamente assegnato ai soggetti collocati nella Fascia A in base ai seguenti criteri:

- in misura pari al 60% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio oltre 3 punti;
- in misura pari al 45% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio da 1 a 3 punti;
- in misura pari al 40% del contributo spettante ai soggetti che hanno conseguito un punteggio pari a zero;
- nell'eventualità che tutte le domande della fascia "A" ricevano il contributo come sopra determinato e che residuino risorse a disposizione, tale eccedenza sarà assegnata in modo tale da assicurare a tutti i soggetti collocati in fascia "A" un medesimo incremento percentuale, oltre a quello individuato per i punteggi sopra indicati;
- nell'eventualità che le risorse disponibili non siano sufficienti alla erogazione delle percentuali sopra riportate alle lettere a,b,c, le somme già quantificate saranno decurtate in uguale misura percentuale fino ad esaurimento delle risorse disponibili assegnate dalla Regione Toscana e di quelle messe a disposizione dal Comune di Ponte Buggianese;

2) La collocazione in graduatoria non comporterà quindi automaticamente diritto all'erogazione dell'importo riconosciuto restando l'effettiva liquidazione subordinata al trasferimento di risorse sufficienti da parte della Regione Toscana.

- 3) Nel caso in cui alla presentazione delle ricevute di pagamento dell'affitto si accerti un canone formale diverso da quello dichiarato in fase di presentazione della domanda (da cui era derivata conseguentemente una posizione in graduatoria), si procede nel seguente modo:
 - a) canoni pagati in misura superiore: non si dà luogo a revisione della graduatoria e del relativo contributo;
 - b) canoni inferiori a quanto dichiarato: si procede alla rideterminazione della posizione in graduatoria ed al ricalcolo del contributo spettante.

- 4) Qualora al momento della liquidazione del contributo, risultino non presentate le ricevute relative a qualche canone di locazione comunque pagato, il contributo verrà ridotto non tenendo conto di tale mensilità, senza che all'Amministrazione possa essere imputata alcuna responsabilità;

- 5) Nel caso in cui il cittadino abbia usufruito nel corso dell'anno dei "Contributi regionali per la prevenzione dell'esecutività degli sfratti per morosità incolpevole" di cui alla delibera di G.R. 1088/2011 e successive, il presente beneficio non potrà essere cumulato, relativamente alle stesse mensilità;

- 6) In caso di morosità, il Comune ha la possibilità, di poter erogare il contributo integrativo destinato al conduttore, al locatore interessato, a sanatoria della morosità medesima. E' essenziale che sia rilasciata dal locatore una dichiarazione che il contributo ricevuto sana la morosità;

- 7) Il Comune si riserva la facoltà, fatto salvo quanto previsto al punto precedente, di trattenere il contributo a parziale o totale estinzione dei debiti maturati dal destinatario nei confronti dell'Ente per il pagamento di tasse, imposte e tariffe di competenza.

- 8) Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza in un altro alloggio nel Comune successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2017, dovranno essere presentati in domanda entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati e il contributo sarà erogabile solo previa verifica da parte del Comune circa il mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenuto conto della somma dei canoni riferiti ai diversi alloggi rispetto all'ISE da documentare al Comune di Ponte Buggianese, Ufficio Servizi Sociali, entro i termini per la presentazione delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento del canone di locazione. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria. In caso di trasferimento in altro Comune è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

- 9) In caso di decesso del beneficiario, il contributo, è assegnato agli eredi, i quali dovranno essere in possesso e fornire all'Ufficio Servizi Sociali la certificazione (atto notorio o simili) che attesti il loro stato e le ricevute di avvenuto pagamento del canone di locazione fino alla data del decesso del richiedente. Il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile, sarà erogato sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, presentate al Comune entro il **31 GENNAIO 2018**.

Art.12 – Riscossione del contributo

I beneficiari potranno riscuotere il contributo ad essi spettante attraverso accredito sul proprio conto corrente bancario o postale, carta superflash, come previsto dalla normativa vigente,

indicando nella domanda il relativo codice IBAN, nonché le coordinate ABI e CAB del conto stesso.

Art.13 - Termini di presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è stabilito alle ore 12:00 del 19 giugno 2017 (lunedì).

Art.14 – Distribuzione, raccolta e modalità di presentazione delle domande

Copia del presente bando e dei modelli per la domanda sono disponibili presso l'Ufficio Rapporti con il Cittadino (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00) o scaricabili direttamente dal sito internet del Comune www.comune.ponte-buggianese.pt.it.

Le domande, compilate unicamente sui moduli predisposti dal Comune, debitamente sottoscritte, devono indicare l'indirizzo al quale trasmettere le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate nei termini stabiliti dal presente bando secondo una delle seguenti modalità:

- presso l'Ufficio Protocollo, Piazza del Santuario n. 1, tutti i giorni dalle 9:00 alle 12:00;
- spedire tramite raccomandata postale A/R entro il termine di cui al precedente art. 13. Per quelle spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante;
- spedite tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it.

Le domande redatte sul modello predisposto, debitamente compilate e sottoscritte, dovranno essere complete di tutti i dati richiesti, corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione, e presentate entro il termine di scadenza del bando a pena di esclusione.

La mancata sottoscrizione della domanda è causa non sanabile di esclusione dalla graduatoria.

Art.15 – Controlli e sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR. 445/2000 e dell'art. 6 comma 3 del D.P.C.M. n. 221/1999 spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Gli elenchi degli aventi diritto al contributo potranno essere inviati alla Guardia di Finanza per i controlli previsti dalle leggi vigenti. Ferme restando le sanzioni penali previste dal T.U. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme indebitamente percepite, gravate di interessi legali.

Art. 15 – Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/1998, alla L.R.T. 96/96, al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7/6/1999, al D.P.R. 28/12/2000 n. 445, alla Legge 109/1998 e successive modificazioni, il D.Lgs 196/2003 circa il trattamento dei dati personali, alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 57 del 02.04.2003 alla DGR n. 71 del 06.02.2006, alla DGR n.145 del 26.02.2007, alla DGR n. 258 del 07.04.2008, alla DGR n.265 del 06.04.2009.

Ponte Buggianese, 18 maggio 2017

IL RESPONSABILE

Franco Cecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000, del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate, che sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.